

Circolare di Studio N° 008/2021
26 Marzo 2021



Nuovo Contributo a Fondo Perduto: Istanze al Via dal Prossimo 30 Marzo

Via Mameli 50
21040 Morazzone (VA)
C.F. FRGMNL67H64L682Z
P.IVA 02153460122
Tel. +39 0332 873184
Fax +39 0332 464731
www.studiofurigo.it
info@studiofurigo.it

La Circolare è composta da N° 5 pagine inclusa la presente

Gentile cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che l'art. 1 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d "Sostegni"), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70, prevede **un nuovo contributo a fondo perduto** al fine di sostenere gli **operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19**.

L'ammontare del contributo a fondo perduto del DL "Sostegni" è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. In sostanza, il nuovo contributo è calcolato:

- i) partendo da **fatturato e corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019;**
- ii) **dividendo per 12 (mesi) il fatturato del 2020** e quello del 2019, ottenendo così l'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno;
- iii) calcolando la differenza tra i suddetti importi;
- iv) **applicando a tale differenza la percentuale prevista a seconda della fascia di reddito 2019** in cui si trova il soggetto che intende fruire dell'agevolazione.

Con provv. Agenzia delle Entrate 23.3.2021 n. 77923, **sono state definite le modalità e i termini di presentazione dell'istanza**, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario **per il riconoscimento del contributo a fondo perduto** di cui all'art. 1 del DL 41/2021 (c.d. "Sostegni").

La presentazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate **va effettuata:**

- i) **dal 30.3.2021 al 28.5.2021;**
- ii) **direttamente o tramite intermediari abilitati;**
- iii) **esclusivamente in via telematica**, tramite il desktop telematico o mediante la piattaforma web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

Nell'istanza è prevista un'apposita sezione relativa alla "modalità di fruizione del contributo", in cui il contribuente deve scegliere, in maniera irrevocabile, **se ottenere il valore totale del contributo** con accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato **ovvero come credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.**

Premessa

L'art. 1 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. "Sostegni"), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70, prevede **un nuovo contributo a fondo perduto** al fine di sostenere gli **operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19**.

Soggetti beneficiari

Il contributo spetta ai "**soggetti titolari di partita IVA**, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, **che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario**".

Osserva

Possono beneficiare dell'agevolazione anche:

- **i contribuenti in regime forfetario;**
- **gli enti non commerciali**, limitatamente all'attività commerciale esercitata.

Esclusioni

Sono **in ogni caso esclusi** dal contributo:

- i soggetti la cui **attività risulti cessata al 23.3.2021** (data di entrata in vigore del DL);
- i soggetti che hanno **attivato la partita IVA dopo il 23.3.2021;**
- **gli enti pubblici** di cui all'art. 74 del TUIR;
- gli **intermediari finanziari** e **società di partecipazione** di cui all'art. 162-bis del TUIR.

Osserva

La misura è quindi di carattere generale, **non essendo previsti specifici codici ATECO** di riferimento (come era avvenuto in occasione del DL "Ristori"), né **specifiche esclusioni** per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza (come nel DL "Rilancio").

Requisiti

Il contributo spetta ai soggetti sopra richiamati **a condizione che:**

- i ricavi/compensi **non siano superiori a 10 milioni di euro nel 2019** (soggetti "solari"; la norma fa riferimento al secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto);
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 **sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019** (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019).

Per l'individuazione del fatturato e corrispettivi **rileva la data di effettuazione dell'operazione** di cessione di beni o di prestazione dei servizi, per cui sarebbero applicabili i criteri previsti con riferimento al contributo del DL "Rilancio" (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15/2020 e 22/2020).

Determinazione del contributo

L'ammontare del contributo è determinato applicando una **percentuale alla differenza tra:**

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei **corrispettivi dell'anno 2020;**
- l'ammontare medio mensile del fatturato e **dei corrispettivi del 2019.**

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019, **ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA** (art. 1 co. 5 del DL 41/2021).

La seguente tabella sintetizza i parametri per il calcolo dell'agevolazione.

% da applicare sulla differenza di ammontare medio mensile fatturato-corrispettivi 2020 e 2019	Ricavi/compensi 2019
60%	Non superiori a 100.000 euro
50%	Tra 100.000 e 400.000 euro
40%	Tra 400.000 euro e 1 milione di euro
30%	Tra 1 milione e 5 milioni di euro
20%	Tra 5 e 10 milioni di euro

In sostanza, il nuovo contributo è calcolato:

- partendo da **fatturato e corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019;**
- **dividendo per 12 (mesi) il fatturato del 2020 e quello del 2019**, ottenendo così l'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno;
- calcolando **la differenza tra i suddetti importi;**
- applicando a tale differenza la **percentuale prevista a seconda della fascia di reddito 2019** in cui si trova il soggetto che intende fruire dell'agevolazione.

Esempio 1

Un professionista - soggetto ammesso al nuovo contributo a fondo perduto in assenza di specifiche esclusioni come in passato - con un fatturato 2019 pari a 70.000 euro e un fatturato 2020 pari a 40.000 euro.

In tal caso, il fatturato medio mensile del 2019 è pari a 5.833 (70.000/12) e quello del 2020 è pari a 3.333 (40.000/12).

La differenza tra i suddetti importi è quindi pari a 2.500 euro.

A tale differenza andrà applicata la percentuale del 60% (soggetto con ricavi/compensi 2019 inferiori a 100.000), ottenendo quindi **un contributo a fondo perduto spettante pari a 1.500 euro** (60% di 2.500 euro).

Esempio 2

Qualora un **professionista in regime forfettario** abbia compensi 2019 pari a 50.000 euro e compensi 2020 pari a 30.000 euro, l'ammontare medio mensile 2019 è pari a 4.167 (50.000/12) e quello del 2020 è pari a 2.500 (30.000/12). Essendo la differenza pari a 1.667 (ottenibile anche considerando la differenza tra i due fatturati annui pari a 20.000 e dividendola per 12), **il contributo spettante sarà pari a 1.000 euro (60% di 1.667).**

Esempio 3

Si consideri ora il caso di **un'impresa con un fatturato 2019 pari a 8 milioni e un fatturato 2020** pari a 5 milioni di euro. In tal caso, la differenza relativa all'ammontare medio mensile 2020-2019 è pari a 250.000 (3 milioni/12) e il **contributo a fondo perduto spettante pari a 50.000 euro** (20% di 250.000).

Contributo minimo e massimo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è **comunque riconosciuto**, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un **importo non inferiore** a:

- **1.000 euro per le persone fisiche;**
- **2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.**

Possono fruire dell'agevolazione anche i **soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2020.**

Osserva

L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

Irrelevanza fiscale del contributo

Per espressa previsione normativa, il contributo:

- **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- **non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.**

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto **può essere alternativamente:**

- **erogato dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto** in conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente;

→ **fruito, nella sua totalità, sotto forma di credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, **presentando il modello F24 tramite i servizi telematici** resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (a tal fine non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 34 della L. 388/2000, art. 1 co. 53 della L. 244/2007, art. 1 DL 78/2010).

Osserva

Si rimanda, per quanto compatibili, alle disposizioni sulle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo di cui all'art. 25 co. 9 - 14 del DL 34/2020 convertito.

Procedura per il riconoscimento del contributo

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, **i soggetti interessati devono presentare**, anche tramite intermediari abilitati, **un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti**.

Con provv. Agenzia delle Entrate 23.3.2021 n. 77923, **sono state definite le modalità e i termini di presentazione dell'istanza**, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 41/2021 (c.d. "Sostegni").

Osserva

La **presentazione** dell'istanza all'Agenzia delle Entrate va effettuata:

- ✓ **dal 30.3.2021 al 28.5.2021;**
- ✓ **direttamente o tramite intermediari abilitati;**
- ✓ **esclusivamente in via telematica**, tramite il desktop telematico o mediante la piattaforma web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

Nell'istanza è prevista un'apposita sezione relativa alla "**modalità di fruizione del contributo**", in cui il contribuente **deve scegliere**, in maniera irrevocabile, se ottenere il **valore totale del contributo con accredito sul conto corrente** bancario o postale **a lui intestato** ovvero **come credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24**.

Fine della Circolare N° 008/2021